

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 22 LUGLIO 2013

(proposta dalla G.C. 28 maggio 2013)

Sessione Ordinaria

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente FERRARIS Giovanni Maria ed al Sindaco FASSINO Piero, i Consiglieri:

ALTAMURA Alessandro	D'AMICO Angelo	MUZZARELLI Marco
ALUNNO Guido Maria	DELL'UTRI Michele	NOMIS Fosca
AMBROGIO Paola	GENISIO Domenica	ONOFRI Laura
APPENDINO Chiara	GRECO LUCCHINA Paolo	PAOLINO Michele
ARALDI Andrea	GRIMALDI Marco	PORCINO Giovanni
BERTHIER Ferdinando	LA GANGA Giuseppe	RICCA Fabrizio
BERTOLA Vittorio	LEVI Marta	SBRIGLIO Giuseppe
CARBONERO Roberto	LEVI-MONTALCINI Piera	SCANDEREBECH Federica
CARRETTA Domenico	LIARDO Enzo	TROIANO Dario
CASSIANI Luca	MAGLIANO Silvio	TRONZANO Andrea
CENTILLO Maria Lucia	MARRONE Maurizio	VENTURA Giovanni
COPPOLA Michele	MORETTI Gabriele	VIALE Silvio
CUNTRO' Gioacchino		

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 39 presenti, nonché gli Assessori: BRACCIALARGHE Maurizio - CURTI Ilda - GALLO Stefano - LAVOLTA Enzo - LO RUSSO Stefano - LUBATTI Claudio - MANGONE Domenico - PASSONI Gianguido - PELLERINO Mariagrazia - TEDESCO Giuliana - TISI Elide.

Risultano assenti i Consiglieri: CERVETTI Barbara Ingrid - CURTO Michele.

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: CARTELLONISTICA PUBBLICITARIA. CONTENZIOSO. APPLICAZIONE IN VIA DI AUTOTUTELA DELLE INTERVENUTE MODIFICHE AL REGOLAMENTO CIMP CIRCA LA DETERMINAZIONE DEL CANONE. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Passoni.

La pubblicità esterna (cartellonistica) è assoggettata ad un'imposta comunale sulla pubblicità originariamente regolamentata dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il quale contemplava il sistema di quantificazione agli articoli dal 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18.

Successivamente il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con l'articolo 62 ha consentito ai Comuni la possibilità di escludere l'applicazione nel proprio territorio dell'imposta comunale sulla pubblicità, di cui al capo I del D.Lgs. n. 507/1993, sottoponendo le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ad un regime autorizzatorio ed assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa (il tutto mediante l'adozione di un apposito regolamento comunale). Tale norma nella sua formulazione originaria, al comma 2, dettava i criteri cui il regolamento comunale avrebbe dovuto adeguarsi. Riguardo alla tariffa, veniva unicamente imposto che essa fosse determinata con criteri di ragionevolezza e gradualità (lettera d) e che - se riguardante i mezzi pubblicitari installati su beni privati - essa fosse in misura inferiore di almeno un terzo rispetto agli analoghi mezzi installati su beni pubblici (lettera f). Nulla, invece, disponeva in merito all'impianto tariffario del canone (il quale poteva ricalcare quello dell'imposta ovvero essere totalmente rivisto) e neanche poneva alcun limite percentuale di aumento della tariffa (la c.d. "aliquota massima dei singoli tributi", di cui all'articolo 52, comma 1, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, regolante la Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni in materia di entrate).

Con deliberazione Consiglio Comunale del 20 dicembre 1999 la Città di Torino ha adottato il Regolamento n. 268 per l'applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie, istituendo il canone per l'autorizzazione comunale concernente le iniziative pubblicitarie esterne che incidono sull'arredo urbano e sull'ambiente ed andando così a sostituire l'imposta sulla pubblicità.

L'articolo 14 del Regolamento dettava i criteri generali per la determinazione delle tariffe introducendo, rispetto all'imposta, un nuovo sistema tariffario, determinato da una tariffa base + coefficienti e criteri di differenziazione con maggiorazione o riduzione secondo ambiti e tipologia di installazione.

La Legge Finanziaria n. 448/2001 - articolo 10, comma 5, lettera b - modificava il disposto dell'articolo 62, comma 2, lettera d) del D.Lgs n. 446/1997 introducendo la seguente locuzione "in modo che detta tariffa comprensiva dell'eventuale uso di aree comunali, non ecceda di oltre il 25% le tariffe stabilite ai sensi del D.Lgs n. 507/1993, per l'imposta comunale sulla pubblicità in relazione all'esposizione di cui alla lettera a) e deliberate dall'amministrazione comunale nell'anno solare antecedente l'adozione della delibera di sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità con il canone". Il Legislatore, nel disporre una "modificazione integrativa" alla norma del 1997, imponeva dunque un tetto alla tariffa i cui effetti però, sotto il profilo dell'efficacia temporale del limite percentuale di aumento fissato, potevano valere solo per quei comuni i quali, successivamente alla norma e quindi a partire dal 2002, avessero optato per il canone (Principio di efficacia temporale della legge: articoli 11, comma 1, delle preleggi al Codice Civile e 12 della

Legge 27 luglio 2000, n. 212 - Disposizioni in materia di statuto dei diritti del Contribuente).

In seguito l'articolo 7-octies del D.L. n. 7/2005 (inserito in sede di conversione dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43) stabiliva, per gli Enti che avevano istituito il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, la rideterminazione del canone "ove occorra" secondo le disposizioni dell'art. 62 del D.Lgs. n. 446/1997 s.m.i. e secondo le modalità stabilite dal comma 2, lettera d), dell'articolo 62 medesimo, come modificato ed integrato dall'articolo 10, comma 5, lettera b, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge Finanziaria 2002).

Proprio l'interpretazione e l'applicazione di quest'ultima modifica legislativa sono state causa di contenzioso fra alcuni Enti locali (tra cui Città di Torino, Firenze, Genova) e le aziende di cartellonistica pubblicitaria. Infatti, le parti contendenti hanno dato alla norma (articolo 7-octies del D.L. n. 7/2005) un'interpretazione diversa. Per le Amministrazioni la norma introdotta successivamente dal Legislatore, da una parte confermava l'applicabilità della precedente Legge n. 448/2001 esclusivamente ai comuni che, alla data del 1 gennaio 2002, non avevano ancora fatto la scelta di passare dall'imposta al canone e, dall'altra, per i comuni passati da imposta a canone entro il dicembre 2001, costituiva una norma di integrazione dell'obbligo di cui all'articolo 10 Legge n. 448/2001 con rideterminazione della tariffa, ove però "occorresse"; ipotesi, quest'ultima, non ritenuta sussistere dalla Città di Torino stante l'impossibilità di confronto delle singole tariffe dell'imposta con quelle del canone, quest'ultimo alla data di istituzione da parte della Città liberamente determinabile quanto a impianto e a percentuale di aumento della tariffa, e verificandosi la sostanziale equivalenza del gettito complessivo di entrata del canone a quello riferito all'ultimo anno di applicazione dell'imposta di pubblicità. Di diversa opinione erano invece le aziende di settore per le quali tutti gli Enti avrebbero dovuto provvedere alla rideterminazione delle tariffe eccedenti il limite di cui al combinato disposto dell'articolo 7-octies del D.L. n. 7/2005 e dell'articolo 62 del D.Lgs. n. 446/1997, come novellato dall'articolo 10, comma 5, lettera b), della Legge n. 448/2001, ritenendo esserci eccedenza ove la differenza tra il canone pagato a partire dal 1 gennaio 2000 e l'imposta corrisposta fino al 31 dicembre 1999 fosse di incremento superiore al 25%.

Una delle prime sentenze intervenute sull'interpretazione della normativa è stata la sentenza del T.A.R. Toscana n. 4612/2005, che ha ribadito come l'articolo 10, comma 5, lettera b) della Legge Finanziaria n. 448/2001 non poteva che riferirsi a situazioni ancora non definite, cioè a quei Comuni dove ancora vigeva l'Imposta sulla Pubblicità dal momento della sua entrata in vigore, atteso che, diversamente avrebbe leso l'autonomia regolamentare dell'Ente locale in una situazione ormai già definita.

Adducendo una contrarietà alla norma del sistema tariffario adottato dal Comune di Torino, l'Associazione Aziende Pubblicitarie Italiane (A.A.P.I.) nel 2006 procedeva all'impugnazione innanzi al T.A.R. Piemonte della deliberazione consiliare del 30 gennaio 2006 (mecc. 2005 09904/013), con la quale il Comune di Torino modificava alcune disposizioni del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone sulle Iniziative Pubblicitarie, e della deliberazione di Giunta Comunale del 31 gennaio 2006 (mecc. 2006 00174/013) che determinava

per l'anno 2006 le tariffe per l'applicazione del canone medesimo.

Tale procedimento si concludeva con la sentenza n. 4090/2006. La pronuncia dichiarava il ricorso inammissibile nella parte inerente l'impugnazione della deliberazione di Giunta Comunale del 31 gennaio 2006 (mecc. 2006 00174/013), in quanto essa avrebbe dovuto essere preceduta dall'impugnazione dell'atto presupposto ossia la deliberazione consiliare mecc. 2005 12041/024. Mentre - limitatamente a ciò che qui rileva - rigettava il ricorso in punto violazione dell'articolo 7-octies D.L. n. 7/2005 ritenendo che la censura circa le modificazioni regolamentari deliberate (maggiorazione tariffarie legate alla maggiore ampiezza della superficie pubblicitaria e la cui applicazione comportava non trascurabili incrementi del canone) ed inerente il superamento del limite del 25% della tariffa da porre a base del canone, fosse infondata stante la possibilità degli Enti locali di agire in piena legittimità sui coefficienti di applicazione del canone.

La pronuncia è stata infine integralmente confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3707/2009.

A seguito, però, della sentenza n. 141/2009 della Corte Costituzionale - che oltre a sancire la natura tributaria del CIMP, e conseguentemente la riserva di giurisdizione in favore del Giudice Tributario a tutto discapito del Giudice ordinario, ha statuito "...che la tariffa del CIMP sia parametrata a quella dell'imposta, nel senso che la prima non può superare più di un quarto la seconda", è stata prodotta giurisprudenza tributaria ed amministrativa di senso contrario.

La recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze n. 78 del 13 marzo 2012 afferma, infatti, come l'obbligo di rideterminazione del canone non sia un adeguamento lasciato alla libera scelta e discrezionalità dell'ente ma un preciso obbligo di ricondurre i canoni nei limiti stabili dalla Legge n. 448/2001 per quei comuni che avessero stabilito delle tariffe superiori.

Nello stesso senso la sentenza del T.A.R. TOSCANA n. 2030/2012 nella causa Comune di Firenze/A.A.P.I. + Viacom Outdoor S.r.l., con la quale si è imposto al Comune l'obbligo di rideterminazione del canone CIMP nei limiti di legge.

Non vi è dubbio che la "successione delle norme in chiave modificativa-integrativa" abbia originato due diverse interpretazioni applicative della norma originaria (l'articolo 62, comma 2, lettera d) del D.Lgs. n. 446/1997) ed in assenza di un'interpretazione autentica da parte del legislatore, anche l'ANCI ha posto il problema in sede di conversione in legge del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. L'ANCI richiedeva infatti l'introduzione di un emendamento all'articolo 14, mediante l'introduzione dell'articolo 33-bis. Il quale avrebbe dovuto disporre:

"La lettera d) del comma 2 dell'articolo 62 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpreta nel senso che i comuni che adottano o hanno adottato il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari hanno l'obbligo di definire un nuovo quadro tariffario sulla pubblicità esterna, in base al quale il gettito del canone non può eccedere di oltre il 25 per cento il gettito risultante dall'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità nell'anno solare antecedente l'adozione della delibera di istituzione del canone medesimo. Si applicano entro 90 giorni dalla data di

conversione in legge del presente decreto le disposizioni di cui al comma 7-octies del Decreto Legge 31 gennaio 2005 n. 7 convertito con Legge 31 marzo 2005, n. 43."

Tale emendamento non venne tenuto in considerazione in sede di conversione del citato decreto, lasciando pertanto invariato l'impianto normativo che ha dato adito al contenzioso.

Il contrasto interpretativo ha determinato contenzioso anche tra la Città e le aziende del settore. Nella sequenza cronologica, con raccomandata pervenuta in data 27 settembre 2009 (prot. n. 38734), l'Associazione Aziende Pubblicitarie Italiane - unitamente a sette aziende aderenti - diffidava l'Amministrazione Comunale ad adeguare il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) a quanto disposto dall'articolo 62 del D.Lgs. n. 446/1997, come novellato dall'articolo 10, comma 5, lettera b), della Legge n. 448/2001, riportandolo nel limite di legge del 25% dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP). Avvertendo inoltre che dal 2010 le predette imprese avrebbero provveduto ad autoliquidare l'importo ritenuto dovuto riservandosi di richiedere il rimborso di quanto preteso "indebitamente" dalla Città e da loro versato.

La Città riscontrava tale istanza con raccomandata in data 15 gennaio 2010 (prot. n. 04/10) rigettandone la richiesta e sostenendo la legittimità del proprio impianto tributario in ossequio al sistema normativo vigente.

L'istanza di rimborso veniva poi inoltrata da ogni singola azienda pubblicitaria (Clear Channel Affitalia S.r.l., Clear Channel Jolly Pubblicità S.p.A., IGP Decaux S.p.A., CBS Outdoor S.r.l., Externa S.r.l., Defi Italia S.p.A., Sci a.r.l., Seipertre S.r.l.) e nuovamente rigettata dal Comune. Tale diniego veniva impugnato innanzi la Commissione Tributaria Provinciale da tutte le aziende istanti. Tra l'altro, nelle more delle vicende processuali, numerose aziende - sulla scorta di quanto supposto "indebitamente versato" - procedevano ad una autoliquidazione del canone.

Per quanto riguarda i ricorsi presentanti dalle singole aziende le Commissioni Tributarie giudicanti hanno, per i soli ricorsi presentati dalle società Seipertre S.r.l. ed Externa S.r.l., accolto l'eccezione pregiudiziale della Città di intempestiva impugnazione della pretesa tributaria non avendo le aziende fatto opposizione agli atti di riscossione precedentemente notificati negli anni 2002/2010 (sentenze CTP nn. 42-9-11 e 84-13-12).

Nondimeno è opportuno osservare che il complesso contenzioso tributario esistente fra le parti vede opposizioni e pretese diverse. Quelle incentrate sull'applicabilità dell'articolo 7-octies D.L. n. 7/2005 a tutti i comuni, vedono la domanda del "quantum debeatur" determinata dalle società ricorrenti in una somma pari a Euro 10.633.657,40, maggiorata d'interessi e rivalutazione. Inoltre, nell'anno 2010, A.A.P.I. congiuntamente a Clear Channel Affitalia S.r.l. e nell'interesse di tutte le Società associate dalla stessa rappresentate, ha incardinato avanti al T.A.R. Piemonte - Torino ricorso rubricato al n. 930/10 R.G., avverso i provvedimenti generali con cui l'Amministrazione ha deliberato il sistema di determinazione del canone sulle iniziative pubblicitarie (CIMP) in vigore a partire dall'anno 2010, costituito dalla tariffa annua ordinaria indicata dal Consiglio Comunale e deliberata dalla Giunta Comunale nel 2010 e dai coefficienti moltiplicatori per ciascuna tipologia di mezzo pubblicitario determinati nell'Allegato A del nuovo Regolamento CIMP n. 335 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 27

aprile 2010 (mecc. 2010 01889/013) e modificato nel 2012 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 11 giugno 2012 (mecc. 2012 02217/013) (che ha ridotto i coefficienti moltiplicatori previsti per gli impianti su suolo pubblico e su suolo privato ed anch'essa impugnata con atto di motivi aggiunti al ricorso n. 930/10 R.G.).

Nel triennio 2010-2012 le Società aderenti all'A.A.P.I. hanno, poi, ritenuto di procedere in autoliquidazione del canone CIMP come in applicazione del limite legale di cui all'articolo 62 del D.Lgs. n. 446/1997 (come novellato dall'articolo 10, comma 5, lettera b) della Legge 28 dicembre 2001, n. 448) versando alla Città i seguenti importi:

Euro 1.202.983,39 corrisposti dal Gruppo CLEAR CHANNEL (Affitalia, Jolly, Defi Italia);

Euro 187.593,39 corrisposti da IGP DECAUX S.p.A.;

Euro 337.200,00 corrisposti da CBS OUTDOOR S.r.l.;

Euro 235.533,88 corrisposti da IPAS S.p.A.;

S.C.I. a r.l. ha, invece, corrisposto per intero l'importo di Euro 597.000,00 determinato dal Comune.

Pertanto le somme non corrisposte a titolo di canone dalle aziende di cartellonistica pubblicitaria, perché ritenute "eccedenti il limite di cui al combinato disposto dell'articolo 7-octies del D.L. n. 7/2005 e dell'articolo 62 del D.Lgs. n. 446/1997, come novellato dall'articolo 10, comma 5, lettera b), della Legge n. 448/2001" ammontano complessivamente ad Euro 3.948.944,15, di cui:

Euro 2.580.548,01 a carico del Gruppo CLEAR CHANNEL (Affitalia, Jolly, Defi Italia);

Euro 238.819,14 a carico di IGP DECAUX S.p.A.;

Euro 736.520,00 a carico di CBS OUTDOOR S.r.l.;

Euro 393.057,00 a carico di IPAS S.p.A..

Nel contempo, l'aggravarsi della crisi economica e la stessa incertezza giuridica hanno comunque indotto le imprese di pubblicità a diminuire sensibilmente gli spazi pubblicitari nel Comune di Torino, con evidente danno attuale e prospettico per quest'ultimo.

Per tali ragioni l'A.A.P.I. e la Città di Torino hanno congiuntamente avviato un confronto in contraddittorio, teso ad evitare il perpetuarsi nel tempo del contrasto interpretativo e del relativo contenzioso oltre a sostenere la domanda degli spazi pubblicitari sulla Città. In ragione del confronto così avviato, le Parti hanno congiuntamente richiesto i rinvii delle udienze di trattazione sino ad oggi fissate dalle diverse Sezioni della Commissione Tributaria in relazione ai ricorsi tributari pendenti. Nel contempo, l'Amministrazione ha ritenuto opportuno rimandare l'emanazione degli atti impositivi di accertamento definitivo dell'importo residuo che ritiene ancora dovuto a titolo di CIMP per il triennio 2010-2012, onde non aggravare ulteriormente il contenzioso tributario.

Il Consiglio Comunale è già stato interessato alla questione in quanto in data 7 giugno 2012 si è tenuta presso la III Commissione Consiliare Permanente l'audizione dell'avv. F. Meroni (legale rappresentante dell'A.A.P.I.), nel corso della quale è stato possibile agli Uffici ed all'associazione delle aziende di cartellonistica pubblicitaria esporre i termini del contendere.

Le recenti pronunce giurisprudenziali di merito tra cui quelle della Commissione Tributaria di Firenze n. 78/13 e del T.A.R. TOSCANA n. 2030/2012 rese in conseguenza della pronuncia costituzionale del 2009 (sentenza n. 141/2009), sfavorevoli alla tesi interpretativa della Città circa l'applicazione dell'articolo 7-octies D.L. n. 7/2005, hanno però reso alquanto incerta la posizione resistente della Città nei giudizi pendenti. Tant'è vero che la Commissione Tributaria Regionale di Torino, con sentenza n. 18/31/13, in sede di appello avverso ad una sentenza della Commissione Provinciale di Torino, inizialmente favorevole all'Ente e contraria alla società Seipertre S.r.l., ha accolto la tesi di applicabilità del limite tariffario del 25% anche per la Città di Torino, indipendentemente dalla circostanza del passaggio da imposta a canone antecedente al D.L. 7/2005, articolo 7-octies.

La decisione resa dalla Commissione Tributaria Regionale di Torino, sebbene oggetto di impugnazione avanti alla Suprema Corte di Cassazione da parte della Città per altri aspetti di diritto, ha suggerito all'Amministrazione di:

- a) provvedere alla ridefinizione del canone secondo le modalità stabilite dal comma 2, lettera d), dell'articolo 62 del D.Lgs. n. 446/1997, come modificato ed integrato dall'articolo 10, comma 5, lettera b), della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge Finanziaria 2002), mediante rideterminazione regolamentare dei coefficienti, di cui all'allegato A del Regolamento CIMP della Città di Torino n. 335;
- b) avviare la definizione dell'intera vicenda con le imprese di settore, avvalendosi delle facoltà di cui:
 - agli articolo 68 D.P.R. 27 marzo 1992 n. 287; articolo 2 quater D.L. 30 settembre 1994 n. 564 e s.m.i.; articolo 3 D.M. 11 febbraio 1997, n. 37 mediante annullamento parziale/totale degli atti amministrativi, tributari e contabili non più conformi;
 - al comma 5 dell'articolo 13 del vigente Regolamento delle Entrate Tributarie D.Lgs. n. 446/1997 della Città di Torino, n. 267 (ricorrendo, ove possibile, all'istituto della compensazione).

In riferimento al punto a), si prende atto che il Consiglio Comunale ha deliberato la modifica del coefficiente moltiplicatore relativo al suolo pubblico ed al suolo privato di cui al già citato allegato A del Regolamento CIMP della Città di Torino n. 335 rideterminando lo stesso nella misura rispettivamente pari a 0,90 per il suolo pubblico e 0,55 per il suolo privato.

Conseguentemente, in riferimento al punto b), nell'ottica di contenimento dell'esposizione finanziaria dell'Ente, nonché in considerazione dell'impatto economico che eventuali sentenze negative potrebbero comportare, si ritiene opportuno dare indicazione agli Uffici competenti di provvedere - in ossequio al principio di autotutela amministrativa - all'applicazione del nuovo impianto tariffario relativamente alle annualità 2010-2011-2012 alle aziende di cartellonistica che ne presentino motivata richiesta.

Gli uffici competenti provvederanno, inoltre, con successivi provvedimenti dirigenziali alla radiazione dei residui attivi accertati a carico delle aziende di cartellonistica interessate dal presente provvedimento.

Tale decorrenza è da ricondursi sia alla già citata sentenza della Corte Costituzionale del 2009, che ha sancito la natura tributaria del canone CIMP e sia al ricorso presentato dalle aziende del settore presso il TAR Piemonte contro il Regolamento CIMP 2010 della Città di Torino. Per quanto attiene alle annualità precedenti il 2010 nella denegata ipotesi che le aziende coinvolte non rinuncino alle pretese di cui ai ricorsi pendenti, la Città intende resistere in tutte le sedi giudiziarie opportune sussistendone fondati motivi.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Informato il Collegio dei Revisori dei Conti.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Considerate le motivazioni illustrate in premessa e qui integralmente richiamate e preso atto della ridefinizione del canone secondo le modalità stabilite dal comma 2, lettera d), dell'articolo 62 del D.Lgs. n. 446/1997, come modificato ed integrato dall'articolo 10, comma 5, lettera b, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge Finanziaria 2002), mediante rideterminazione regolamentare dei coefficienti per il suolo pubblico e suolo privato, di cui all'allegato A del Regolamento CIMP della Città di Torino n. 335 effettuata con la deliberazione del Consiglio Comunale mecc. 2013 02410/013:

- 1) di dare indicazione agli Uffici competenti di provvedere - in ossequio al principio di autotutela amministrativa - all'applicazione del nuovo impianto tariffario relativamente alle annualità 2010-2011-2012 alle aziende di cartellonistica che ne presentino motivata richiesta;
- 2) di dare atto che con successivi provvedimenti dirigenziali si provvederà alla conseguente regolarizzazione contabile;
- 3) di dare atto che sono stati richiesti i pareri di legge;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1 - n.).

ASSESSORE AL BILANCIO, AI TRIBUTI
AL PERSONALE ED AL PATRIMONIO
F.to Passoni

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
SERVIZIO PUBBLICITA' E
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
F.to Vitrotti

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

IL DIRETTORE FINANZIARIO
F.to Tironi

Il Presidente pone in votazione il provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Alunno Guido Maria, Berthier Ferdinando, Coppola Michele, Greco Lucchina Paolo, Magliano Silvio, Porcino Giovanni, Sbriglio Giuseppe

Non partecipano alla votazione:

Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, D'Amico Angelo, Marrone Maurizio, Ricca Fabrizio

PRESENTI 25

VOTANTI 22

ASTENUTI 3:

Liardo Enzo, Troiano Dario, Tronzano Andrea

FAVOREVOLI 22:

Altamura Alessandro, Araldi Andrea, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cuntrò Gioacchino, Dell'Utri Michele, il Sindaco Fassino Piero, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, La Ganga Giuseppe, il Vicepresidente Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino Michele, Scanderebech Federica, Ventura Giovanni, Viale Silvio

Il Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta.

E' allegato al presente provvedimento il seguente:
allegato 1.

In originale firmato:

IL SEGRETARIO
Penasso

IL PRESIDENTE
Ferraris
